

Un DSA per legge deve avere un PDP; un alunno con la 104 perchè gli è riconosciuta una disabilità di qualche tipo deve avere un PEI; l'insegnante di sostegno non può essere assegnata in presenza della sola DIAGNOSI di DSA; se un DSA ha anche il sostegno, allora avrà, **oltre al codice ICD.10** (la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità che definisce le diverse disabilità)

F.81. ... (+ un altro numero a seconda che sia dislessia, discalculia, disgrazia, disortografia o disturbo misto), **anche un altro codice che indica una patologia associata** per la quale rientra nella casistica della legge 104.

il disturbo di apprendimento può essere SPECIFICO, allora è DSA quindi legge 170 e PDP

il disturbo di apprendimento può essere la CONSEQUENZA di un altro disturbo (ad es. DDAI, disturbo del linguaggio, ritardo mentale, disturbo della sfera emotiva, ecc.) che, se certificato, dà l'accesso alle provvidenze della legge 104, all'insegnante di sostegno e al PEI.

il PEI poi vuol dire PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO cioè adatto a quel ragazzo: in base alla situazione individuale, allora, l'insegnante di sostegno + (se va **MOLTO BENE**) i colleghi del consiglio di classe **ma MAI** i referenti ASL (che quando va bene lo sottoscrivono senza neppure leggerlo, solo una volta terminato e scritto dall'insegnante di sostegno in completa solitudine) decidono che tipo di PEI svolgere.

TIPO DI PROGRAMMAZIONE

normale, della classe (eventualmente con particolari accorgimenti come, ad esempio, la guida/mediazione dell'insegnante di sostegno -pensiamo ad es. ad alunni ciechi che hanno bisogno della trascrizione in Braille o sordi che hanno bisogno della traduzione in LIS, ecc.);

per obiettivi minimi (perseguimento degli obiettivi più "bassi", essenziali, ma comunque fissati per l'intera classe dall'insegnante della materia e/o dal dipartimento disciplinare come standard curriculare minimo nell'ottica della prescritta individualizzazione della didattica; percorso di apprendimento ridotto/semplificato nei contenuti che restano però paralleli a quelli della classe);

individualizzata (percorso educativo-didattico flessibile che si discosta, senza stravolgerlo, dal piano didattico elaborato per la classe in modo da adattare obiettivi e contenuti, metodi, strumenti e verifiche alle esigenze specifiche dell'alunno);

differenziata (programmazione che, come previsto per legge, prevede un percorso personalizzato con obiettivi e contenuti anche diversi da quelli dei compagni; in questo caso le verifiche -compreso l'esame finale- devono essere effettuate attraverso prove differenti, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati e quindi idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati).

Per ulteriori info vedere questo link:

http://www.rivistadidattica.com/bibliografie/bibliografie_81.htm

“Diversificare l'offerta formativa rispetto a soggetti che sono sempre più riconosciuti come diversi per età mentale, livelli di sviluppo, ritmi e stili di apprendimento, aspirazioni e tendenze, atteggiamenti, significa diversificare gli obiettivi formativi e le strategie didattiche, fare un uso adeguato anche delle nuove tecnologie, realizzare un'organizzazione flessibile e più articolata dei tempi e degli spazi dell'insegnamento e dell'apprendimento, attraverso una progettazione di *percorsi individualizzati* per ogni alunno [...] e non solo per gli alunni diversamente abili

RIFERIMENTI NORMATIVI:

L. 104/92, art. 16: Valutazione del rendimento e prove d'esame. - 1.

Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. **2.** Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

O.M. 90/2001, art. 11: Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art.318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

art. 12: Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato,

secondo le indicazioni contenute nell'art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

art. 13: Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.

<http://www.aiutodislessia.net/>